



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 957 del 31/08/2016

Proponente: STAFF Sicurezza Aziendale

Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA PREVENZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE DAI DANNI DA FUMO

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 4999 del 19/08/2016 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Dorian SARNARI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Pasquale PARISE

Hash .pdf (SHA256):

26dba28c122be18e58cce6edfb9b14e93b47abdb709ac618661fed1eed402da7

Hash .p7m (SHA256):

d8a3adeb64fb7a72fb091ec95e0d33efb1f6ee45e842e58b867ffe1f9c8ee671

Firme digitali apposte sulla proposta:

Doriana Sarnari, Pasquale Parise, Luigi Sicilia

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea CASCIARI)*

* Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA PREVENZIONE, PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE DAI DANNI DA FUMO

La normativa vigente (Legge n. 584 del 11.11.1975, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995, Circolare Ministeriale del 28.3.2001 n. 4, Legge n.448 del 28.12.2001, art. 52, Legge n.3 del 16.1.2003 art. 51, D.L. n.32 del 3.3.2003) regola il divieto di fumo nei locali e nei mezzi di trasporto pubblici, prevedendo sanzioni per i trasgressori e indicando le modalità di accertamento, al fine di tutelare la salute della collettività.

Con il D.Lgs. n. 6 del 12/01/2016 e la successiva Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2016 il Divieto di fumo viene esteso “ ... *alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.* ”. (Art. 24 comma 1)

Il D.Lgs. 81/08, nell'obiettivo primario di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, impone, tra l'altro, al datore di lavoro:

- la valutazione di tutti i rischi (art. 18 comma 1 lett. a) ivi compresi il rischio chimico e cancerogeno derivante dalla presenza di fumo anche passivo all'interno degli ambienti di lavoro
- l'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi (art. 18 comma 1 lett. t)
- la conformità dei luoghi di lavoro (art. 63 comma 1) ai requisiti indicati dell' ALLEGATO IV dove, tra l'altro è previsto che “nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che i lavoratori, dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.....”

Lo stesso D.Lgs. 81/08 dà la possibilità al datore di lavoro di “richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro... (art. 18 comma 1 lett. f) e rende possibile il meccanismo della delega nei confronti di dirigenti e lavoratori come definiti nell'art. 2 del citato D.lgs.

La Regione Umbria con la DGR n. 19 del 12/1/2005, di recepimento dell'accordo tra Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno e della Giustizia e Regioni e P.A. di Trento e Bolzano , in materia di tutela della salute dei non fumatori ha indicato le modalità applicative della normativa ed ha individuato, nel Direttore del Dipartimento di Prevenzione, l'Autorità alla quale inviare sia le contestazioni in base al contravventore, sia i ricorsi da parte degli stessi. Tale DGR prevede inoltre le modalità di ripartizione dei proventi delle sanzioni.

Nel 2008 il CCM (Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie) del Ministero della Salute ha messo in atto il Progetto “DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUL FUMO IN ITALIA” con gli obiettivi di garantire il monitoraggio della Legge 3/2003, implementare un sistema di protezione dal fumo passivo, definire una politica di promozione di una cultura libera dal fumo.

Nel corso dell'elaborazione dei dati del progetto a livello nazionale si è constatato che, nonostante infatti il divieto di fumo sia ormai attivo da diversi anni, risulta ancora prioritario garantire il mantenimento nel tempo e l'uniformità dell'osservanza in tutti gli ambiti di competenza, in particolare per la rilevante valenza nell'ambito dell'educazione alla salute.

Il rapporto sottolineava come, spesso, l'osservanza del divieto è resa difficile da molteplici aspetti, quali la riduzione nel tempo della percezione collettiva dell'importanza della norma per proteggere i non fumatori dal fumo, per la salute pubblica e la difficoltà di adesione ad un diverso stile di vita; la difficoltà di passare da mera applicazione della legge a promozione di una cultura della salute e

della sua protezione, negli ambienti pubblici, negli ambiti lavorativi come nei servizi sanitari; la difficoltà nella definizione di chiare modalità organizzative di applicazione del divieto di fumo; le difficoltà legate allo svolgimento del proprio ruolo delle persone delegate al controllo del rispetto della normativa; la difficoltà nel definire ed utilizzare metodi uniformi e/o consolidati per il monitoraggio della normativa nell'intero territorio nazionale.

Tali difficoltà possono essere in parte superate sviluppando e applicando una politica aziendale per la creazione di ambienti sanitari liberi dal fumo e che promuovono la salute come obiettivo condiviso.

La Regione Umbria, partendo da considerazioni analoghe nel piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, ha indicato al progetto 1.6 "Progetto Ospedale senza Fumo" le linee fondamentali per raggiungere l'obiettivo anche attraverso lo "Sviluppo all'interno delle aziende sanitarie (di) una cultura della lotta al tabagismo fondata sulla consapevolezza dei lavoratori di essere testimoni di comportamenti salubri" (Obiettivo 1.6.1).

Le Aziende Sanitarie regionali dalle quali discende l'attuale Azienda USL Umbria 1 avevano applicato la normativa regionale in modo differente dando indirizzi operativi specifici e puntuali sulle modalità di designazione dei responsabili ed accertatori (Nota n. 503 del 20/01/2005) l'altra rimarcando il ruolo educativo e formativo degli operatori (Nota n. 5651 del 4/3/2009),

La Direzione Generale, nell'obiettivo di aggiornare i documenti aziendali alla evoluzione normativa, per il tramite del Direttore Amministrativo, ha convocato un gruppo di lavoro con la finalità di predisporre una proposta di Regolamento aziendale che ridefinisca i luoghi ove è vietato fumare, aggiorni l'elenco del personale accertatore, le modalità e i tempi di formazione del personale, le modalità di applicazione delle sanzioni, l'integrazione e la omogeneizzazione della cartellonistica.

Il gruppo di lavoro ha predisposto lo schema di "Regolamento Aziendale Tutela della Salute dai Danni da Fumo" applicativo della normativa vigente, allegato alla presente e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Nel Regolamento è contenuta la disciplina delle strutture e figure aziendali coinvolte e delle rispettive competenze nella applicazione delle disposizioni sul Divieto di Fumo.

Per garantire la programmazione di eventi formativi al fine di aumentare presso i dipendenti e gli utenti le conoscenze sui rischi legati al fumo di tabacco, sulle modalità di controllo del fumo nelle strutture aziendali e sulle opportunità di trattamento offerte (diffusione materiale informativo, trattamenti per smettere di fumare, ambulatorio specialistico, interventi di counseling motivazionale), nonché la formazione dei Responsabili e degli Accertatori alla conoscenza e aggiornamento sul Regolamento Aziendale si propone la costituzione del GRUPPO DI COORDINAMENTO AZIENDALE, multidisciplinare, composto da:

- a) un rappresentante delle Direzioni Mediche di Presidio
- b) un rappresentante del servizio infermieristico aziendale
- c) Responsabile U.O. Sicurezza Aziendale
- d) un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione
- e) Responsabile Servizio Affari Generali
- f) un Medico Competente
- g) un rappresentante del personale amministrativo
- h) un rappresentante Direttori dei Distretti
- i) un rappresentante dei Centri Antifumo
- j) un rappresentante della U.O. Qualità e Comunicazione,

affidandone il coordinamento al Responsabile U.O. Sicurezza Aziendale.

I nominativi dei rappresentanti verranno individuati dal Direttore Generale con la lettera di prima convocazione del Gruppo aziendale.

La U.O. Qualità e Comunicazione curerà la realizzazione della cartellonistica secondo le indicazioni contenute nel Regolamento Aziendale.

Le spese di realizzazione della stessa cartellonistica, il cui costo massimo è stimato in € 6.500,00, IVA esclusa, sono imputate nel c.e. 460.110.10 "Altre spese generali e amministrative" del Bilancio Economico Preventivo 2016, che presenta la dovuta disponibilità.

La U.O. Attività Tecniche curerà l'installazione della segnaletica con risorse e costi della comune attività di manutenzione prevista per il 2016.

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera:

1. di recepire quanto riportato in premessa e di adottare l'allegato "Regolamento Aziendale Tutela della Salute dai Danni da Fumo", quale parte integrante e sostanziale della presente Delibera;
2. di dare atto della disciplina, contenuta nello stesso Regolamento, delle strutture e delle figure e delle rispettive competenze nella applicazione delle disposizioni sul Divieto di Fumo;
3. di approvare la costituzione del GRUPPO DI COORDINAMENTO AZIENDALE costituito da:
 - a) un rappresentante delle Direzioni Mediche di Presidio
 - b) un rappresentante del servizio infermieristico aziendale
 - c) Responsabile U.O. Sicurezza Aziendale
 - d) un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione
 - e) Responsabile Servizio Affari Generali
 - f) un Medico Competente
 - g) un rappresentante Amministrativi
 - h) un rappresentante Direttori dei Distretti
 - i) un rappresentante dei Centri Antifumo
 - j) un rappresentante della U.O. Qualità e Comunicazione;
4. di affidare il coordinamento del gruppo di lavoro sopra definito al Responsabile U.O. Sicurezza Aziendale;
5. di dare atto che i nominativi dei rappresentanti verranno individuati dal Direttore Generale con la lettera di prima convocazione del Gruppo aziendale;
6. di garantire la formazione dei Responsabili e degli Accertatori alla conoscenza e aggiornamento sul Regolamento Aziendale inserendo nei Piani Annuali di Formazione, specifici corsi proposti dal Gruppo di Coordinamento;
7. di aggiornare ed omogeneizzare la documentazione e la cartellonistica secondo le indicazioni contenute nel Regolamento allegato;
8. di imputare le spese di realizzazione della cartellonistica nel c.e. 460.110.10 "Altre spese generali e amministrative" del Bilancio Economico Preventivo 2016, che presenta la dovuta disponibilità, considerato il costo massimo di € 6.500,00, IVA esclusa;

9. di demandare alla U.O. Attività Tecniche l'installazione della segnaletica con risorse e costi della comune attività di manutenzione prevista per il 2016;
10. di demandare al gruppo di lavoro la programmazione di eventi formativi al fine di aumentare presso i dipendenti e gli utenti le conoscenze sui rischi legati al fumo di tabacco, sulle modalità di controllo del fumo nelle strutture aziendali e sulle opportunità di trattamento offerte (diffusione materiale informativo, trattamenti per smettere di fumare, ambulatorio specialistico, interventi di counseling motivazionale) e agevolarne l'accesso ai dipendenti;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;
12. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in adempimento agli obblighi di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e delle direttive aziendali.

U.O. RESPONSABILE ATTIVITA' AMM.VE DAT
LA RESPONSABILE
Dr.ssa Rosalba Renzacci

U.O. SICUREZZA AZIENDALE
IL RESPONSABILE
Dott. Luigi Sicilia

**REGOLAMENTO AZIENDALE
TUTELA DELLA SALUTE DAI DANNI DA FUMO
*D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6***

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1. OGGETTO**
- 2. OBIETTIVI**
- 3. CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 4. AMBITO DI APPLICAZIONE**
- 5. SOGGETTI RESPONSABILI**
- 6. SOGGETTI ADDETTI ALLA VIGILANZA - ACCERTATORI**
- 7. RESPONSABILITA' E COMPETENZE**
- 8. DITTE AGGIUDICATARIE DI APPALTI PER STRUTTURE E SERVIZI**
- 9. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**
- 10. GRUPPO DI COORDINAMENTO AZIENDALE**
- 11. MODALITA' DI VIGILANZA E ACCERTAMENTO**
- 12. SANZIONI AMMINISTRATIVE**
- 13. AZIONI DI PROMOZIONE**
- 14. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO**
- 15. VIGENZA**
- 16. NORMA DI RINVIO**

ALLEGATI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- art. 2087 del Codice Civile;
- art. 9 della L. 20 maggio 1970, n. 300;
- L. 11 novembre 1975, n. 584;
- L. 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolari del Ministero della Sanità n. 4 del 2001 e n. 8 del 2002, Circolare del Ministero della Salute del 17/12/2004;
- art. 51 della L. 16 gennaio 2003 n. 3, "Disposizioni fondamentali in materia di pubblica amministrazione";
- Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- DPCM 23 Dicembre 2003, "Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori";
- Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- DGR Regione Umbria n. 19 del 12 gennaio 2005, "Normativa Divieto di Fumo" e Determinazione Dirigenziale n. 182 del 19 gennaio 2005;
- D. Lgs n. 81 del 09/04/2008;
- D.Lgs. n. 6 del 12/01/2016;
- Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2016;
- Decisione Amministrativa del Direttore Generale USL 1 n. 58 del 28/01/2005 e nota prot. 5651 del 04/03/2009;
- Circolari USL 2 prot. 503 del 20/01/2005 e 5405 del 18/05/2005;
- Manifesti Responsabilità Disciplinari Personale Dipendente della AUSL Umbria 1 adottati con D.D.G 660/2013;
- Codice di Comportamento Personale Dipendente della AUSL Umbria 1 adottato con D.D.G. 921/2014.

1. OGGETTO

Il presente Regolamento, finalizzato al divieto di fumo, adottato con Delibera n. del :

1. disciplina le modalità attuative, nell'Azienda Umbria 1, della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo,
2. garantisce il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda, nonché dei pazienti, degli utenti e eventuali visitatori che accedono alle strutture sanitarie.
3. disciplina il divieto di fumare, anche mediante sigarette elettroniche, nei locali di proprietà o in uso all'Azienda, comunque utilizzati dalla medesima per le proprie finalità istituzionali anche se gestite da terzi, nonché a bordo di tutti i mezzi e autoveicoli di trasporto aziendali o usati per le attività dell' Azienda anche se gestite da terzi.

2. OBIETTIVI

Sono obiettivi del presente Regolamento:

1. fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo, eliminando l'impatto negativo sull'utenza prodotto dal veder fumare personale del Servizio Sanitario Nazionale e attivando un percorso comunicativo virtuoso di ospedale e servizi sanitari liberi dal fumo.
2. garantire e mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza
3. evitare l'esposizione al fumo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, ecc.)
4. garantire e mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda
5. ridurre il numero di fumatori attivi, sostenendoli nella scelta di smettere di fumare ed offrendo loro percorsi diagnostico terapeutici appositamente strutturati con programmi di disassuefazione
6. garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili
7. coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica:

1. in tutti i locali nei quali l'Azienda eroga le proprie prestazioni di natura sanitaria, socio-sanitaria, socio-assistenziale, tecnica ed amministrativa, siano essi di proprietà dell'Azienda o dalla stessa utilizzati a qualsiasi altro titolo (comodato, locazione, etc.);
2. a bordo di tutti i mezzi e autoveicoli dell'Azienda (ambulanze, macchine di servizio, ecc.) o comunque utilizzati per conto dell'Azienda;
3. presso tutte le aree aperte, di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, compresi: strade e cortili interni, giardini, balconi, terrazzi, scale antincendio e parcheggi nelle immediate vicinanze degli ingressi, laddove per "immediate vicinanze" si intende davanti agli accessi e ad almeno m. 10 dal perimetro degli edifici.

L'Azienda si riserva comunque la facoltà di specificare ed adeguatamente segnalare alcune zone vicine, e comunque esterne, ai vari servizi utilizzabili dai fumatori.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica nei confronti di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, quali, a mero titolo esemplificativo:

1. dipendenti aziendali;
2. soggetti che a vario titolo prestano le loro attività per l'Azienda (convenzionati, collaboratori a contratto, liberi professionisti, fornitori, volontari, studenti, specializzandi, tirocinanti e figure similari, ecc.);
3. utenti;
4. visitatori.

5. SOGGETTI RESPONSABILI

I Direttori di Distretto, i Direttori di Struttura Complessa, i Dirigenti Responsabili di Struttura semplice se allocata in sede diversa da quella complessa di riferimento, sono, rispettivamente per i locali di loro pertinenza, responsabili della corretta applicazione della normativa sul divieto di fumo e del presente regolamento con il compito di vigilare anche sulla correttezza dell'attività dei soggetti incaricati della vigilanza.

Per gli spazi comuni (es. corridoi, atri, ecc.) e per le pertinenze come definite sopra, la responsabilità è in capo al Direttore Medico di Presidio per le strutture Ospedaliere e al Responsabile della struttura per tutte le altre, come eventualmente individuato dall'atto di autorizzazione della struttura.

Essi potranno designare nella sede di competenza, tra il personale dipendente, preferibilmente di qualifica non inferiore alla "D", i soggetti incaricati della vigilanza sull'osservanza del divieto (Accertatori – vedi successivo art. 6), nonché delle incombenze di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995. La designazione dovrà avvenire utilizzando lettera formale (all. 1) che il designato dovrà sottoscrivere

Le suddette nomine devono essere comunicate al Gruppo di coordinamento aziendale, di cui all'art. 10, che curerà la tenuta del relativo archivio e del registro (all. 2)

Laddove nella stessa struttura insistono più servizi a diversa Responsabilità, e non ricorrono le fattispecie di cui sopra, l'individuazione è effettuata di concerto fra i diversi Responsabili.

6. SOGGETTI ADDETTI ALLA VIGILANZA - ACCERTATORI

Il personale addetto alla vigilanza, accertamento e contestazione delle infrazioni, (Incaricati e soggetti Responsabili che non abbiano delegato le funzioni di vigilanza, nel seguito, per brevità,

“Accertatori”), all'atto della designazione dell'incarico verrà munito di apposito tesserino di riconoscimento (all. 3) e sarà coinvolto in iniziative aziendali di aggiornamento sulla materia. Il tesserino viene rilasciato dal Gruppo di coordinamento aziendale

E' Accertatore ex-lege anche il personale dirigente e tecnico del Dipartimento di Prevenzione con funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) ed il personale con funzioni di gente di Polizia Giudiziaria.

7. RESPONSABILITA' E COMPETENZE

I Responsabili, ferma restando la responsabilità solidale con gli Accertatori da loro nominati, sono tenuti a:

1. effettuare periodicamente monitoraggio e rilevazioni di non conformità, segnalandole ai Responsabili Amministrativi;
2. costituire e tenere aggiornato un elenco dei soggetti Incaricati;
3. vigilare sulla attività dei soggetti accertatori nominati, nonché accertare e contestare la violazione laddove non abbiano nominato i soggetti accertatori;
4. rilevare eventuali responsabilità disciplinari nel comportamento di dipendenti aziendali che contravvengano al divieto, informandone i rispettivi Responsabili.

Gli Accertatori sono tenuti a:

1. verificare affinché siano affissi, nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza o laddove previsto, i Cartelli completi dei nominativi, e siano modificati tali Cartelli ove mutino le prescrizioni di legge, le sanzioni applicabili o l'individuazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare l'infrazione, nonché vigilare sulla loro integrità, richiedendone ove necessario la sostituzione;
2. verificare che i Cartelli non vengano rimossi;
3. vigilare sull'osservanza del divieto di fumare e richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto;
4. segnalare particolari situazioni di inosservanza del divieto di fumo;
5. seguire le indicazioni in materia di vigilanza e accertamento delle sanzioni, ivi comprese le comunicazioni di cui al presente regolamento, relative alle violazioni, dandone comunicazione anche al competente Responsabile.

I Responsabili e gli Accertatori incaricati di assicurare il divieto di fumare e che non ne curino l'osservanza sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti normative e disposizioni.

8. DITTE AGGIUDICATARIE DI APPALTI PER STRUTTURE E SERVIZI

Sul datore di lavoro della Ditta, alla quale è stato aggiudicato l'appalto di strutture e servizi della AUSL Umbria 1, incombono tutti gli obblighi relativi al rispetto del presente Regolamento.

9. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

In applicazione della DGRU n. 19 del 12-01-2005 e della conseguente Determina Dirigenziale n. 182 del 19-01-2005, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della AUSL Umbria 1 è individuato quale autorità territorialmente competente a cui inviare, in caso di mancato pagamento nei termini previsti dalla legge delle sanzioni inflitte da organi non statali, il rapporto con la prova delle relative contestazioni dei soggetti accertatori, nonché l'eventuale ricorso dei trasgressori.

10. GRUPPO DI COORDINAMENTO AZIENDALE

E' istituito presso l'azienda un Gruppo di Coordinamento Aziendale per le Politiche di tutela della salute e prevenzione dei lavoratori e dei pazienti dai danni da Fumo

Il Gruppo di Coordinamento Aziendale, multidisciplinare è così costituito:

- a) un rappresentante delle Direzioni Mediche di Presidio
- b) un rappresentante del servizio infermieristico aziendale
- c) Responsabile U.O. Sicurezza Aziendale
- d) un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione
- e) Responsabile Servizio Affari Generali
- f) un Medico Competente
- f) un rappresentante Amministrativi
- h) un rappresentante Direttori dei Distretti
- i) un rappresentante Centri Antifumo
- j) un rappresentante della U.O. Qualità e Comunicazione

I compiti assegnati al Gruppo sono:

- l'istituzione e l'aggiornamento del registro degli accertatori compreso il rilascio del tesserino di riconoscimento
- il supporto tecnico agli incaricati preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto di fumo
- la promozione di attività formative specifiche mirate all'aggiornamento degli accertatori e alla sensibilizzazione dei lavoratori
- l'individuazione degli interventi connessi all'estensione del divieto di fumo ai luoghi diversi da quelli previsti dalla normativa (aree aperte e contigue ai locali chiusi di pertinenza aziendale diversi da quelli individuati dal D.Lgs. n.6/2016) e della relativa gradualità di implementazione
- il monitoraggio del grado di realizzazione a livello aziendale della politica per il divieto del fumo e l'individuazione delle azioni necessarie ad ottimizzarlo
- l'elaborazione di indicazioni utili all'aggiornamento del presente regolamento, diretto a migliorare l'efficacia degli interventi di contrasto al fumo previsti

11. MODALITA' DI VIGILANZA E ACCERTAMENTO

Agli Accertatori spetta l'accertamento e contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione della sanzione amministrativa.

Per ciascuna infrazione al divieto di fumare deve essere redatto un verbale di accertamento di illecito amministrativo, conforme al Modello allegato al presente Regolamento (all. 4), in triplice copia:

- a) una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore;
- b) una copia viene trasmessa tempestivamente al Dipartimento di Prevenzione della AUSL Umbria 1
- c) una copia viene conservata presso la struttura in cui è stata accertata la violazione.

In particolare, l'Accertatore deve attenersi alle seguenti modalità di contestazione:

- a) caso di immediata contestazione con sottoscrizione del verbale: l'Accertatore redige, in triplice copia, il verbale di contestazione e consegna al contravventore quella di sua spettanza, debitamente sottoscritta da entrambe, al cui interno è descritta la procedura di pagamento della sanzione o di eventuale contestazione ed indicato il Conto Corrente Postale sul quale deve essere effettuato il pagamento;
- b) caso di immediata contestazione con rifiuto del contravventore di sottoscrizione del verbale o di riceverne copia: l'Accertatore ne dà atto nel verbale, redatto in triplice copia, che sottoscrive per la successiva notifica al contravventore;
- c) caso di impossibilità di immediata contestazione: l'Accertatore redige in triplice copia il verbale di contestazione e lo sottoscrive per la successiva notifica al contravventore.

Nei casi di cui ai precedenti punti b) e c) la notifica al contravventore viene effettuata a cura dell'Accertatore a mezzo Raccomandata A/R entro e non oltre 90 giorni dalla data dell'accertamento dell'infrazione (con spese di invio a mezzo posta a carico del trasgressore), insieme al bollettino di c/c postale, nel quale deve essere indicato come causale "pagamento sanzione Verbale n. ... del. . ."

In tutte le suddette ipotesi l'Accertatore provvede ad inviare una copia del Verbale al Dipartimento di Prevenzione (all. 5), quale autorità competente alla riscossione dei proventi e gestione dei ricorsi, allo scadere del termine previsto per il pagamento in misura ridotta (60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale stesso).

Non è consentito il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Accertatore.

Il trasgressore deve provvedere al pagamento della sanzione presso gli uffici postali mediante il bollettino di conto corrente e produrre prova dell'avvenuto pagamento all'accertatore

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'accertatore trasmette il rapporto (all. 6) al Direttore del Dipartimento di Prevenzione quale Autorità competente per le successive iniziative di riscossione delle sanzioni.

Ai sensi dell'art. 1 della DGR n. 19 del 12-01-2005, l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi è il Dipartimento Prevenzione della AUSL Umbria 1, che è anche destinatario dei proventi derivanti dal pagamento della sanzione. Il trasgressore, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, può inviare scritti difensivi al Dipartimento Prevenzione o richiedere di essere sentito da tale Autorità.

12. SANZIONI AMMINISTRATIVE

I trasgressori degli obblighi imposti dalla normativa sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative, anche ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di sanzioni amministrative:

- a) per i trasgressori del divieto di fumo: da € 27,50 ad € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
- b) per i soggetti incaricati di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni: da € 220,00 a € 2.200,00.

- c) Il trasgressore ha facoltà di pagare in misura ridotta (per un importo rispettivamente di 55/00, € 440/00, € 880/00, pari al doppio del minimo della sanzione prevista) e con effetto liberatorio entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione effettuata.

13. AZIONI DI PROMOZIONE

Ai Responsabili e agli Accertatori compete, inoltre, lo svolgimento delle seguenti funzioni di carattere educativo-relazionale, in collaborazione con i componenti del Gruppo di lavoro aziendale, finalizzate a:

1. sensibilizzare colleghi, pazienti e visitatori su iniziative di disassuefazione da fumo mediante l'orientamento volontario attraverso i Centri Anti Fumo presenti sia sul territorio regionale sia sul territorio nazionale;
2. sottolineare i rischi e le conseguenze del fumo passivo, compreso quello c.d. di terza mano (fumo che impregna le divise e i camici degli operatori);
3. promuovere stili di vita sani tra i colleghi, i pazienti, visitatori divulgando il presente Regolamento aziendale.

14. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO

Il presente Regolamento verrà eventualmente aggiornato, in raccordo con il Gruppo di Coordinamento aziendale, in base all'esito dei monitoraggi periodici sulla sua applicazione.

15. VIGENZA

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della Delibera n. 4999 del 19/08/2016 di adozione da parte del Direttore Generale.

Sono abrogati, conseguentemente, tutti i previgenti Regolamenti in materia di divieto di fumo.

16. NORMA DI RINVIO

Le violazioni del presente Regolamento costituiscono violazioni ai doveri di ufficio ed in quanto tali rientrano nell'ambito di applicazione dei Regolamenti Disciplinari.

U.O. XXXXXXXXXXXX

Allegato 1

Prot. n. _____

_____ sede

_____ data

Gent.mo/ma Sig./Sig.ra

OGGETTO: Lettera di incarico addetto alla vigilanza del divieto di fumo - L. 3 del 16/01/2003 e Regolamento Aziendale (DDG n. del)

Con la presente le comunichiamo la sua designazione quale "Incaricato alla vigilanza per l'osservanza del divieto di fumo" in azienda ai sensi dell'art. 51, della Legge n° 3 del 16 gennaio 2003 e del Regolamento Aziendale deliberato con DDG n. del

Per tale designazione Ella dovrà svolgere i compiti riportati nel Regolamento allegato:

L'azienda a mezzo del Gruppo aziendale per la lotta al fumo provvederà:

- alla consegna del materiale per l'esercizio delle funzioni di accertatore
- alla consegna del tesserino identificativo
- alla consegna del materiale informativo
- alla formazione specifica

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio

Per accettazione l'addetto designato

 USL Umbria 1 Servizio Sanitario Regionale	Tessera n. _____
Generalità del Lavoratore: XXXXX XXXXXXXX	
Matricola n. XXXXX	
U.O. Xxxxxxxx Xxxxxxxx	
INCARICATO DELL'ACCERTAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO	
Tessera di riconoscimento (D.P.C.M. 14/12/1995 - D.D.G. n. 4999/2016)	

FOTO

Allegato 4

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N°DEL

In data alle ore nei locali di
il sottoscritto, nominato in data addetto alla
vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo,
ha accertato che il/la Sig./Sig.ra:

Cognome e nome
nato/a il a residente a,
in via n.
documento di identità tipo n. rilasciato da in data
ha violato le disposizioni relative al divieto di fumo (Legge 16/01/2003, n. 3, art. 51 e succ. mod. integr.,
Legge 24/11/1981 n. 689),
in quanto

In relazione all'anzidetta infrazione si dichiara che,

- è stata immediatamente contestata, ed il trasgressore ha dichiarato che:
- non è stata immediatamente contestata per i seguenti motivi:

La inosservanza sopra rilevata costituisce un illecito punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria**
L'infrazione al divieto di fumo prevede una sanzione amministrativa da 27,50 a 275 euro, raddoppiata (da 55 a
550 euro) in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini
fino a dodici anni;

Il trasgressore viene reso edotto che, ai sensi dell'art. 16 della citata Legge 689/81, ha la facoltà di pagare
con effetto liberatorio, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente verbale, la
somma di:

€ 55,00;

€ 110,00, per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o bambini fino a
dodici anni;

pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la suddetta violazione, in quanto più favorevole al trasgressore.

Il pagamento della sanzione può essere effettuato tramite:

Bonifico bancario

versamento su c/c postale.....

indicando nella causale del versamento: - Verbale n.del

FACOLTA' DI DIFESA

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi
e/o richiesta di audizione al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Umbria 1,
Padiglione Zurli - Parco Santa Margherita, PERUGIA.

Firma del Trasgressore

.....

Firma del Verbalizzante

.....

RELAZIONE DI NOTIFICA

- Il sottoscritto ha provveduto alla immediata contestazione della violazione
- La suddetta violazione viene notificata al trasgressore a mezzo di raccomandata A/R ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81

Data.....

Firma del Ricevente

.....

Firma del Notificante

.....

U.O. SICUREZZA AZIENDALE
ssa@aslumbria1.it
tel. 0755412847 – fax 0755412896

Allegato 5

Prot. n. _____

_____ sede

_____ data

AL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SEDE

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma. (DGR Regione Umbria n. 19 del 12 gennaio 2005)

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. _____ Funzionario Incaricato del Servizio indicato in apice ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995 e del regolamento aziendale D.D.G. n. del .

Distinti saluti.

Incaricato Accertatore

U.O. XXXXXXXX XXXXXXXX

Allegato 6

Al Direttore
Dipartimento di Prevenzione
Sede

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. _____ del _____, che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti

L'Accertatore

Il Dirigente Responsabile
